



ESTRATTO DALLO STATUTO FEDERALE

TITOLO IV - DELLE CARICHE FEDERALI

Art. 62 - Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche federali coloro che siano maggiorenni ed in possesso dei seguenti requisiti: a) siano cittadini italiani; b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino la interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte della F.I.G.B., della WBF, della EBL, del C.O.N.I., di una Federazione Sportiva Nazionale, di una Disciplina Sportiva Associata, degli Enti di Promozione Sportiva e di organismi sportivi internazionali riconosciuti; d) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. e) siano in regola con il tesseramento, laddove previsto, alla data di presentazione della candidatura. Sono eleggibili alla carica di Consigliere Atleta Federale coloro che oltre ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, sono in attività o siano stati tesserati agonisti della FIGB per almeno 2 anni nell'ultimo decennio. Sono eleggibili alla carica di Consigliere Insegnante Tecnico Federale coloro che oltre ai requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d), e) del comma precedente, sono in attività o siano stati tesserati alla FIGB per almeno 2 anni nell'ultimo decennio. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) per tutti gli organi della Giustizia e per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, che possono essere scelti anche fra i non tesserati alla FIGB. Per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è altresì richiesta l'iscrizione ad uno dei seguenti Albi Professionali: Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori dei Conti. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione. Sono altresì ineleggibili coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, altri organismi riconosciuti dal CONI o contro la FIGB.

Art. 65 - Incompatibilità

La qualifica di componenti gli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica, salvo quanto specificamente previsto per la Commissione Federale di Garanzia, per i componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale nonché per gli Organi di Giustizia. Le cariche di Presidente e VicePresidente della Federazione, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, , sono incompatibili anche con qualsiasi carica federale e sociale. Le cariche di Presidente Federale e di componente il Consiglio Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Compiti e incarichi specifici assegnati a componenti del Consiglio Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale diversa da quella di Consigliere Federale o con qualsiasi altra carica sociale. Le cariche di Presidente e Vice Presidente di Comitato Regionale e Provinciale e di Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva federale. La carica di Presidente o Delegato Regionale e di Presidente o Delegato Provinciale è incompatibile con qualsiasi carica sociale. La attività e la qualifica di Arbitro, comprovata dalla iscrizione al relativo Albo Federale, sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale. L'attività e la qualifica di Organizzatore Federale, comprovata dall'iscrizione al relativo Albo Federale, è incompatibile con qualsiasi altra carica federale. Le persone che ricoprono cariche ed incarichi federali non possono assistere o rappresentare le parti in procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte, entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.